

Il Calcolo della soglia di anomalia dopo il Decreto Semplificazioni

17 Settembre 2020

La **legge 11 settembre 2020, n.120** di conversione del **decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76** apporta diverse modifiche a tempo al **D.Lgs n. 50/2016** (c.d. **Codice dei contratti**) tra le quali una relativa all'**esclusione dell'offerta anomala** in caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello del **prezzo più basso**.

Il Calcolo della soglia di anomalia prima del Decreto Semplificazioni

Il calcolo della soglia di anomalia precedente il Decreto Semplificazioni, introdotto dal **Decreto-Legge n. 32/2019** (c.d. *Sblocca cantieri*) convertito dalla **Legge n. 55/2019**, è stato notevolmente rivisitato prevedendo delle procedure abbastanza complicate e per le quali è stata messa a disposizione una [web app](#) gratuita che consente alle stazioni appaltanti di procedere autonomamente e automaticamente al calcolo della soglia di anomalia nei diversi casi previsti dalla normativa.

Procedure che possono essere riassunte nella seguente tabella:

Offerte ammesse	Calcolo soglia di anomalia	Esclusione automatica	Rif. normativo
1-4	NO	NO	Art. 97, comma 3-bis
5-9	SI	NO	Art. 97, commi 2-bis e 3-bis
10-14	SI	SI	Art. 97, comma 2-bis
oltre 15	SI	SI	Art. 97, comma 2

Il Calcolo della soglia di anomalia dopo del Decreto Semplificazioni

Il Decreto Semplificazioni ha previsto delle modifiche a tempo, valide fino al 31 dicembre 2021, riferite alle procedure di aggiudicazione degli **appalti sottosoglia**. **Per questi sono stati previsti:**

- l'affidamento diretto;

- la procedura negoziata.

Per quanto concerne gli appalti da aggiudicarsi con procedura negoziata, è anche stato previsto che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, possa procedere, a sua scelta, scegliendo come criterio di aggiudicazione:

- l'offerta economicamente più vantaggiosa;
- il prezzo più basso.

Nel caso di prezzo più basso, le procedure di calcolo della soglia di anomalia restano sempre le stesse ma è stato previsto che l'esclusione automatica possa applicarsi anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Ricapitolando, quindi, il nuovo quadro può essere così riassunto:

Offerte ammesse	Calcolo soglia di anomalia	Esclusione automatica	Rif. normativo
1-4	NO	NO	Art. 97, comma 3-bis
5-9	SI	SI	Art. 97, commi 2-bis e 3-bis
10-14	SI	SI	Art. 97, comma 2-bis
oltre 15	SI	SI	Art. 97, comma 2